

Omissis

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato un unico motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Piemonte n. 105/2012/30, depositata il 17.12.2012. la CTR ha respinto l'appello proposto dall'Ufficio contro la sentenza resa dal giudice di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da M. M., **medico convenzionato con il SSN, contro il diniego di rimborso IRAP** per gli anni dal 2004 al 2007.

La CTR riteneva che in relazione alla peculiare attività svolta dal contribuente in regime di convenzionamento con il SSN, **l'utilizzo del lavoro dipendente** per mansioni di segretaria riscontrato negli anni 2008, 2006 e 2005, unitamente al canone di affitto dei locali con altri medici, **non poteva dirsi idoneo a incidere sulla capacità produttiva e reddituale del medico**, il quale era chiamato personalmente a svolgere la propria attività.

L'Agenzia delle entrate deduce la violazione del *D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3*. Essendo certa la presenza di personale dipendente, anche part-time, doveva ritenersi l'esistenza dell'autonoma organizzazione.

La parte contribuente, costituitasi con controricorso, ha dedotto l'inammissibilità dell'unico motivo proposto e comunque la sua infondatezza.

Questo Collegio, dopo ampia discussione ritiene, nel solco tracciato da Cass. n. 22020/13, di escludere che la censura prospettata dall'Agenzia ricorrente possa trovare accoglimento, posto che l'automatica individuazione del requisito dell'autonoma organizzazione dall'esistenza di un dipendente per il professionista non è conforme ad una lettura costituzionale della disciplina fiscale nè trova specifico conforto nella giurisprudenza di questa Corte - sent. n. 3676, n. 3673, n. 3678, n. 3680 del 2007, potendosi semmai giustificare la sua rilevanza solo quando l'attività del dipendente abbia dato luogo ad un qualche potenziamento della sua attività produttiva e sia essa stessa dimostrativa, unitamente ad altri elementi, dell'autonoma organizzazione.

Orbene, sulla base di tali considerazioni la censura esposta dall'Agenzia non coglie nel segno, non avendo la ricorrente in alcun modo esposto gli elementi dai quali inferire che, diversamente da quanto affermato dalla CTR, l'attività della dipendente del professionista ha in concreto prodotto l'incremento dell'attività produttiva ed ha dunque contribuito a giustificare l'assoggettabilità del contribuente all'IRAP. Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va rigettato

con compensazione delle spese processuali in ragione delle oscillazioni giurisprudenziali manifestatesi sul punto.

P.Q.M.

LA CORTE visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 4 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 19 dicembre 2014